CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sentenza n. 1107/2019 pubbl. il 18/03/2019 RG n. 2158/2013

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

La Corte d'appello di Venezia, terza sezione civile, composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Antonella Zampolli - Presidente

dott. Marco Campagnolo - Consigliere

dott. Gianluca Bordon - Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 2158/2013 del ruolo generale promossa da

ASSOCIAZIONE [...] con la rappresentanza e la difesa dell'avv. [...] ARTINI GIOVANNI GALLERIA DEGLI SCROVEGNI 7 35121 PADOVA

contro

AZIENDA U.L.S.S. [...] con la rappresentanza e la difesa dell'avv. [...]

AZIENDA U.L.S.S. [...] con la rappresentanza e la difesa dell'avv. [...]

COMUNE DI [...]

oggetto: altri contratti atipici;

Appello avverso la sentenza n. 1490/2013 del tribunale di Padova emessa il 23.2.2013.

Causa decisa nella camera di consiglio del 19.11.2018 sulle seguenti:

DOMANDE DELLA PARTE APPELLANTE: piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza resa *inter partes* dal Tribunale di Padova n. 1490/13 depositata il 12.6.2013, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione, dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario, rimandando le parti avanti al Tribunale di Padova ai sensi e per gli effetti dell'art. 353 cpc, affinché il Giudice di prime cure accolga le domande e le conclusioni rassegnate in atto di citazione del 24.3.2005 il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente richiamato.

Spese legali del giudizio d'appello interamente rifuse;

DOMANDE DELLA PARTE APPELLATA: l'ULSS [...] (già ULSS [...]) , contestata ogni domanda ex adverso avanzata nei propri confronti e respinto ogni eventuale contraddittorio su domande nuove e/o tardive, chiede: premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata individuazione dei requisiti ex art. 342 cpc; dichiarare infondati in fatto e in diritto nell'an e nel quantum debeatur i motivi di gravame e conseguentemente rigettare l'appello proposto in via principale da Associazione [...]; confermare la sentenza n. 1490/2013 del Tribunale di Padova. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi.

per l'Azienda ASL [...]: rigetto dell'appello ex adverso notificato.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'Associazione [...] ha proposto appello avverso la sentenza sopra indicata, con cui il tribunale di Padova ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e compensato le spese.

2. Il tribunale ha ricostruito in dettaglio il quadro normativo di riferimento, avuto riguardo alla domanda svolta da parte attrice che chiedeva di accertare quale fra le due ASL convenute fosse obbligata a pagare gli oneri per l'assistenza a favore di tale [...], affetto da patologia psichiatrica e inserito in una struttura residenziale; ha rilevato che con nota del 18.3.2002 l'ASL [...] ha comunicato all'Associazione [...] di non voler più pagare la retta; tale provvedimento integrava o presupponeva la revoca della precedente ammissione alla contribuzione a carico della medesima ASL; numerose sentenze avevano affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sino alla decisione dell'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 30.7.2008, che ha affermato la perdurante vigenza dell'art. 29, 1° comma n. 6 e 7 del RD n. 1054/1924, a seguito del richiamo fatto dall'art. 7 l. 1034/1971 non abrogato dalla riforma del SSN l. n. 180/1978.

3. L'associazione [...] ha dedotto un motivo, lamentando l'errore del tribunale per avere declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Le due ASL si sono costituite resistendo al gravame.

4. Ritiene la Corte che l'appello sia fondato. Il precedente del Cons. St. sopra richiamato è contraddetto dalle sentenze della Suprema Corte citate dall'appellante a fondamento della propria impugnazione.

5. Si è infatti stabilito che: *"Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, la controversia introdotta da un istituto di cura nei confronti del Comune e della ASL, per il pagamento di rette di degenza relative a pazienti degli ex-ospedali*

psichiatrici - esclusa, dopo il radicale mutamento del sistema di custodia e cura degli alienati, l'applicabilità dell'art. 7 della legge n. 36 del 1904 e dell'art. 29 del r.d. n. 1054 del 1924 che prevedevano la giurisdizione amministrativa - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, sia nel caso in cui si ritenga che la prestazione in favore del ricoverato integri una prestazione sanitaria, sia nel caso in cui sia ritenuto prevalente il carattere socio-assistenziale di tale prestazione. In entrambi i casi, infatti, il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega a un esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione e non determina alcun sindacato di atti provvedimentali della P.A., vertendosi in tema di corrispettivi per un'obbligazione che si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge" (Cass. SU 20586/2008; conforme Cass. SU 15377/2009).

6. Nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi indicati dalla Corte Suprema. Il tribunale di Padova ha affrontato il tema del provvedimento amministrativo di revoca della contribuzione (p. 6 sent. appellata): tuttavia, ad avviso della Corte la nota del 18.3.2002 non ha revocato in via assoluta la prestazione a favore del beneficiario, ma ha semplicemente individuato un diverso soggetto obbligato a pagarla. In questi termini a ben vedere non si controverte sull'esistenza dell'obbligo per la PA – né qualcuna delle parti ha mai sostenuto il contrario.

7. Di conseguenza, appare improprio richiamare la Cass. 2418/2011, secondo cui "…*la competenza del tribunale amministrativo regionale sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario".* La fattispecie controversa è differente, poiché non è in discussione il diritto al contributo amministrativo.

8. In definitiva, l'appello proposto da Associazione [...] va accolto. Il regolamento delle spese è riservato al merito.

9. La motivazione della sentenza è sintetica e non analitica, essendo redatta ai sensi dell'art. 9-*octies* DL 83/2015, conv. in l. 132/2015 - "*Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*".

10. Ai sensi dell'art. 52 D. Lvo n. 196/2003, si dispone d'ufficio che, in caso che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte d'Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. in riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;

rimette le parti al tribunale di Padova ai sensi dell'art. 353 cpc;

2. riserva il regolamento delle spese al giudizio di merito;

3. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo n. 196/2003.

Così deliberato in Venezia il 19.11.2018.

Il consigliere estensore

dott. Marco Campagnolo

Il Presidente

dott.ssa Antonella Zampolli